



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

OGGETTO: *Società di capitali non operative - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 c.c.;

Visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;

Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;

Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

Visto il comma 6 del già richiamato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Vista la propria precedente Disposizione del 18 febbraio 2021, prot. n. 22748, con cui sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;

Visto, altresì, il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell'Albo Camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

DISPONE

- di mettere in scioglimento le società indicate nell'elenco allegato, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci, laddove prevista;
- di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte;
- di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese attraverso l'affissione di apposita nota all'Albo Camerale e tramite P.E.C. in caso di indirizzo valido ed attivo;
- di assegnare, contestualmente all'affissione che tiene luogo della notifica, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività;
- di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020- c.d. Decreto Semplificazioni".

Ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, la presente Disposizione è comunicata agli interessati entro 8 (otto) giorni dalla sua adozione.

Avverso la medesima è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del successivo comma 7 del richiamato articolo.

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE

Barbara CAVALLI

ALLEGATO: elenco n. 23 società di capitali



**ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER LE QUALI È STATA ACCERTATA LA CAUSA DI
SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE EX ART. 40, COMMA SECONDO, D.L. 76/2020**

N.	N. REA	CODICE FISCAL	DENOMINAZIONE
1	384860	80413460587	ORFEO - S.R.L.
2	420987	02913770588	SOCIETA IMPIANTI TERMOTECNICI A RESPONSABILITA LIMITATA
3	558389	01089630667	BOFI CARS S.R.L.
4	689630	03691621001	CAPITAL CENTRAL CITY - S.P.A. IN SIGLA CCC- S.P.A.
5	729166	04086411008	COMININVEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
6	744787	04195501004	AITECH S.R.L.
7	745655	04235621002	INTERSERVICE COSTRUZIONI - S.R.L.
8	809023	04839831007	AUTO COMMERCE 2002 SRL
9	810811	04800521009	PUNTO PIU' S.R.L.
10	861320	05199451005	BIOMEDICAL 3001 S.R.L.
11	865026	05219471009	M. IMPIANTI - S.R.L.
12	885302	05408491008	F.C.L. SOCIETA' IMMOBILIARE SRL - U.S.
13	896882	05513331008	I TROPICI - S.R.L.
14	914935	05679671007	SANNILO S.R.L.
15	980478	06619381004	GENERAL TRADING & CONSULTING EUROPA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
16	989292	06759981001	ROMA 2001 SRL
17	1021917	07270891000	DREAM LINES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
18	1058090	07849451005	C.M. 40 S.R.L.
19	1074980	08117781008	S.R.L.GIA' EURO CLIMA S.R.L.
20	1127293	08922611002	GRUPPO MA.VI. HOLDING S.R.L.
21	1143049	09149511009	ECO-EXPRESS S.R.L.
22	1178400	09639761007	DE.PU. SRL
23	1220106	02328990425	FARMACEUTICA DEVITA - S.R.L.